

403/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **78950** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 16.06.2021 proposto dal Sig.

XX (OMISSIS), nato OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS), ivi
residente alla OMISSIS EREDE

, rappresentato e difeso, giusta

procura agli atti, dall'Avv. Paolo Celli
(paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato
presso il di lui studio sito in Roma, alla Via Luigi Rizzo n. 72.

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del
legale rappresentante p.t. presso la sua sede nazionale sita in Roma,
alla Via Ciro il Grande n. 21;

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del
legale rappresentante p.t. presso la sua sede territoriale sita in Latina,
alla via Cesare Battisti n. 52.

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Alla pubblica udienza del 06.06.24, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, nessuno è presente per il ricorrente; l'INPS non si è costituito.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, in qualità di ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, calcolato con il sistema c.d. "misto", ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi, o, in subordine, l'applicazione dell'aliquota del 2,44% come stabilita dalla sentenza 1/2021/QM della Sezioni Riunite di questa Corte.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria depositata in data 03.06.2024, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio perché l'INPS provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

La Difesa del ricorrente precisa altresì di non aver provveduto alla notifica alla controparte del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.

All'udienza odierna nessuno è comparso.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso, come

da atto depositato in Segreteria in data 03.06.2024, non avendo più interesse alla trattazione del giudizio.

L'Amministrazione non risulta costituita in quanto il ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver proceduto alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza odierna.

Peraltro, l'attuale dichiarazione, da parte del ricorrente, di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rende *"inutilmente dilatoria"* la regolarizzazione del contraddittorio (cfr. in tal senso, tra le altre Corte conti, Sez. II app. n. 88/2018), atteso che la sopravvenuta carenza di interesse dello stesso a coltivare il giudizio determinerebbe, comunque, l'applicazione dell'articolo 110, comma 6, c.g.c., ossia l'estinzione del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'articolo 110, comma 3, c.g.c. subordina gli effetti della rinuncia agli atti *"all'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme"*, prescindendo dalla costituzione in giudizio di quest'ultima.

Ritiene giurisprudenza che *"nell'ambito del giudizio pensionistico regolato dal principio dispositivo, l'articolo 110, comma 3, del codice di giustizia contabile possa interpretarsi nel senso che l'accettazione della rinuncia agli atti debba intervenire ad opera della controparte "costituita", alla stregua di quanto previsto dalla corrispondente disposizione del codice di rito civile"* (Sez. II app. n. 88/2018).

Si ritiene pertanto che nel caso di specie possa senz'altro essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 citato, tale declaratoria non dà luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando dichiara estinto il giudizio.

Nulla per le spese

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il
f.to digitalmente 27.08.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.08.2024 14:35:24
GMT+01:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.

52, c. 3

D.Lgs.

196/03

